

*Area Sicurezza Urbana Integrata - Corpo di Polizia
Locale*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/2923**

OGGETTO: ACCOGLIMENTO DI ISTANZA DEL SIG. BONINI MIRCO - CODICE FISCALE BNNMRC68S05A944H - PER PAGAMENTO RATEALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 202 bis del C.d.S. introdotto con Legge n. 120 del 29/07/2010 prevede che l'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria disponga, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a Euro 200,00 tramite rate mensili ed in ogni momento della rateizzazione il debito possa essere estinto mediante un unico pagamento;

Vista inoltre la documentata istanza con la quale l'interessato Sig. BONINI MIRCO .con Prot. n. 100400/2025 chiede, in considerazione delle disagiate condizioni economiche in cui versa, comprovate da dichiarazione dei redditi indicante un valore non superiore a Euro 10.628,16, la rateizzazione del pagamento delle sanzioni amministrative non ancora iscritte a ruolo con verbale n.24//4788776;

Visto inoltre l'atto di delega P.G. n.138764 del 03/06/2008;

DETERMINA

- 1) l'importo complessivo del debito in Euro 564,37;
- 2) di autorizzare il Sig. BONINI MIRCO al pagamento di Euro 564,37 in n° 5 rate ciascuna di Euro 112,87 con decorrenza dal 31/03/2025 e con scadenza il 30 di ogni mese;

AVVERTE

il debitore che, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:
a) decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

- b) l'intero importo dovuto é immediatamente ed automaticamente esigibile in un'unica soluzione tramite cartella di pagamento;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

FIRMATO
IL RESPONSABILE
Dott. Carlo Ricci Garotti

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -